MISURE URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA, DI FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DI IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Art. 6

Clausola di invarianza finanziaria

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Versione in vigore dal 30 settembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in materia di giustizia, di funzionalita' del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale
Estremi	Decreto-legge 29 settembre 2026, n. 168
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-materia-di-giustizia-di-funzionalita-del-ministero/art-6-clausola-di-invarianza-finanziaria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it